

GIORGIO RESTA

IL CONTRASTO AL NEGAZIONISMO E I LIMITI DEL DIRITTO

Hard cases, come è noto, *make bad law*. La vicenda del D.D.L. di cui all'A.S. 54, in tema di repressione penale del negazionismo, offre una nitida dimostrazione della perdurante validità dell'adagio, come pure della frequenza con la quale esso viene disatteso nelle aule parlamentari. Ultimo di una serie di provvedimenti di analogo tenore proposti nelle ultime legislature, il D.D.L. A.S. 54 (*Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*), di iniziativa Amati con supporto *bipartisan*, era finalizzato a emendare l'art. 3 della legge 654/1975, comminando la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 10000 euro per « chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ». La Commissione Giustizia del Senato, investita del suo esame, ne ha riformulato il dettato, prevedendo una modifica dell'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere e apologia di delitto), connotata dall'introduzione di una nuova fattispecie di reato consistente nella negazione dell'« esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità ». Questo è il testo della norma, come approvata in Commissione: « Fuori dei casi di cui all'art. 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo, crimini di genocidio, delitti contro l'umanità o crimini di guerra, la pena è aumentata della metà. La stessa pena si applica a chi nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità ». Tale passaggio parlamentare è avvenuto in un contesto tutt'altro che sereno e distaccato. Il disegno di legge, infatti, è stato portato all'esame della Commissione in un momento molto delicato, ossia pochi giorni dopo il decesso di Erich Priebke, condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944, e dopo le accese manifestazioni di piazza contestuali alla funzione funebre tenuta in Albano Laziale. Il clima di intensa emozione, intensificato anche dal ricorrere il 16 ottobre 2013 del

70° anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, solennemente ricordato dal Presidente della Repubblica nella Sinagoga del Ghetto, oltre che dalla congiuntura politica internazionale, connotata dalla ripresa in tutta Europa dei movimenti di estrema destra talora a dichiarata ispirazione neonazista, non ha contribuito ad una valutazione fredda e distaccata del progetto di legge. Ne è una riprova l'iniziativa assunta dal Presidente del Senato, il quale ha disposto l'assegnazione del testo alla Commissione Giustizia in sede deliberante, con l'intento di accelerare l'*iter* dell'approvazione. Tale via si è però rivelata impraticabile per effetto dell'opposizione di alcuni senatori che, a norma del regolamento, hanno richiesto la discussione in aula; sicché bisognerà attendere i non brevi tempi parlamentari per conoscere il destino del disegno di legge. La dilatazione dello spazio temporale d'esame del progetto deve essere considerato un elemento positivo, perché, come ha affermato Carlo Ginzburg all'indomani dell'approvazione del testo in Commissione, « le emozioni non sono mai consigliere di buone leggi » e nel caso specifico « è mancata un'analisi distaccata, fredda, razionale su un provvedimento che rischia di produrre effetti gravi » (*Perché è un errore punire i negazionisti*, in *la Repubblica*, 22 ottobre 2013). È ben comprensibile, infatti, che la politica, come già avvenuto in altri paesi, intenda inviare un messaggio forte contro la proliferazione delle tesi negazioniste e in generale contro l'intensificarsi della propaganda antisemita (essendo quella relativa all'Olocausto la forma più diffusa di negazionismo, schermo dietro cui si celano il più delle volte programmi ideologici antisemiti), rese più agevoli dalle nuove possibilità offerte dagli strumenti telematici (v. ad es. E. MANERA, *Internet tra revisionismo e negazionismo*, in *Contemporanea*, 2002, 409). D'altra parte, però, non si può non esprimere la più ferma opposizione nei confronti di un nuovo esempio di ricorso al diritto penale in funzione meramente simbolico-espressiva, in quanto esso implica una seria minaccia per le garanzie costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero e un sostanziale annacquamento del principio liberale secondo cui non spetta al potere pubblico stabilire la verità o la falsità di un determinato accadimento storico. Il testo originario del D.D.L. 54 usava espressioni assolutamente generiche ed ambigue, come quelle di « minimizzazione » dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, insuscettibili di reggere ad una qualsiasi verifica condotta sulla base dei criteri di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici. Ma lo stesso è a dirsi per il testo approvato in Commissione, il quale, oltre a restituire nuova linfa al discutibile reato di apologia, insiste sulla formula della « negazione dei crimini di genocidio o contro l'umanità », che è di per sé altamente indeterminata. Se è indubbia infatti la sua applicazione all'immane tragedia dell'Olocausto (che non a caso è l'evento rispetto al quale si riscontra sul piano comparatistico il maggiore consenso legislativo,

v. L. Hennebel-T. Hochmann, a cura di, *Genocide Denials and the Law*, Oxford, 2011), è ben difficile e fortemente controverso stabilire quali siano gli altri genocidi la cui negazione dischiuderebbe la via alla sanzione penale. Quella di genocidio, infatti, non è una categoria ontologica, bensì è la risultante di una qualificazione giuridica di un determinato evento. Ma in assenza di un'apposita deliberazione di un organo internazionale, come è avvenuto per i crimini della Shoah, chi è legittimato ad accertare in maniera vincolante l'esistenza di un genocidio? Una corte interna, magari rispetto a fatti avvenuti a migliaia di chilometri di distanza e molti anni addietro? O un legislatore nazionale, con una solenne formula declaratoria, come nel caso delle *lois mémorielles* francesi? L'insostenibilità di un simile modo di procedere, che contravviene a principî basilari di civiltà giuridica e collide frontalmente con le garanzie costituzionali della libertà d'espressione, è stata messa in luce da una pluralità di autorevoli commentatori (nel quadro della letteratura giuridica v. E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in *Ragion pratica*, 2008, 27 ss.; tra gli articoli su quotidiani pubblicati all'indomani dell'approvazione in Commissione del disegno di legge, v. in particolare A. PROSPERI, *Ma negare la Shoah non può essere un reato*, in *la Repubblica*, 24 ottobre 2013, 40; C. GINZBURG, *Perché è un errore punire i negazionisti*, cit.; F. DEBENEDETTI, *Il negazionismo è male, ma la Verità per legge è totalitarismo*, in *Il Foglio*, 18 ottobre 2013; L. MANCONI, *La lotta è un'altra*, in *Il Foglio*, 22 ottobre 2013, 2; R. DELLA SETA, *Negazionismo. Il pericolo del reato*, in *Il Manifesto*, 18 ottobre 2013, 1). La stessa Unione delle Camere Penali, sulla scia di analoghe iniziative intraprese dalla comunità degli storici sin dal celebre « Appel de Blois », ha diffuso il mese scorso un appello pubblico intitolato « Contro il reato di negazionismo », nel quale si afferma recisamente che « l'inserimento nel nostro codice di un nuovo reato di opinione — tale è incontestabilmente quello proposto — rappresenterebbe con ogni evidenza un passo indietro sul piano dei diritti civili, essendo in controtendenza rispetto alla evoluzione del moderno diritto penale, perché in contrasto con il pieno diritto di manifestazione del pensiero previsto dalla Costituzione ». Questi ed altri rilievi critici — che *mutatis mutandis* sono sottesi anche alle pronunzie del *Tribunal Constitucional* spagnolo del 2007 e del *Conseil Constitutionnel* francese del 2012 (per riferimenti si veda il contributo di C. CASCIONE, *Negazionismo e libertà d'espressione*, in questa *Rivista*, 2011, 321 ss.; C. CARUSO, *Il negazionismo del genocidio armeno in una decisione del Conseil Constitutionnel*, in *Quad. cost.*, 2012, 413) — hanno trovato ora un definitivo suggello nell'importante decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, resa il 17 dicembre 2013, nel caso *Perinçek c. Svizzera* (n°27510/08). La Corte è stata chiamata a pronunziarsi sulla condanna inflitta nei confronti di un giurista e politico turco, il quale aveva pubbli-

camente negato in alcune conferenze che il massacro del popolo armeno da parte dell'Impero ottomano nel 1915 potesse essere qualificato come «genocidio», denunciando tale posizione come frutto di una «menzogna internazionale». Tali affermazioni avevano condotto all'apertura di un procedimento penale e alla condanna del ricorrente da parte degli organi giurisdizionali svizzeri, per violazione dell'art. 261-bis, comma 4, del codice penale, che così dispone: «chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità». La Corte, ad esito di un'ampia ed attenta ricognizione di diritto comparato, ha ritenuto tale condanna illegittima per violazione dell'art. 10 della Convenzione, in quanto, benché prevista dalla legge e finalizzata a conseguire uno scopo legittimo, essa non poteva ritenersi «necessaria in una società democratica». Difatti, le affermazioni incriminate erano state rese nel quadro di conferenze e si iscrivevano all'interno di un dibattito politico di interesse generale; mancava un consenso generale sulla qualificazione del massacro armeno come «genocidio», essendo presente una pluralità di opinioni in ambito storico ed essendo dubbia la sussistenza di uno dei elementi costitutivi della fattispecie, ossia l'intento di annientare il gruppo etnico destinatario delle misure (*dolus specialis*); non era affatto evidente che la condanna per discriminazione razziale comminata sul territorio svizzero per l'espressione di opinioni negazioniste relative alla qualificazione di un evento caratterizzante la storia delle relazioni tra Turchia e Armenia rispondesse ad un bisogno sociale impellente. Pertanto la Corte ha ritenuto che la misura adottata dalla Svizzera non potesse ritenersi proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, con conseguente violazione dell'art. 10 della Convenzione. Da notare, peraltro, che la Corte ha espressamente escluso — a differenza di quanto ritenuto in altri casi relativi al negazionismo dell'Olocausto (v. A. BURATTI, *L'uso della storia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Buratti.pdf>) — che tale forma di espressione del pensiero non meritasse la tutela dell'art. 10, ricadendo invece nel divieto dell'abuso del diritto di cui all'art. 17 della Convenzione. In poche parole, la Corte ha ribadito che la verità storica non può essere imposta per legge e che l'esigenza di proteggere i diritti altrui (nella specie i diritti della personalità dei discendenti delle vittime dei massacri) non può condurre a neutralizzare il discorso critico, a meno che questo non rappresenti se non una subdola forma di incitazione all'odio razziale.

Il ragionamento svolto dalla Corte sembra chiudere qualsiasi spazio a disposizioni incriminatrici di tenore ampio ed onnicom-

prensivo, quali quelle considerate dal legislatore italiano. Anche da Strasburgo arriva dunque il monito ad abbandonare soluzioni facili, demagogiche e in fondo de-responsabilizzanti sia per il ceto politico sia per la c.d. società civile (come ha giustamente argomentato S. RODOTÀ, *Negazionisti in galera. La libertà della menzogna*, in *la Repubblica*, 26 gennaio 2007). Il compito a cui attendere, senza dubbio più arduo e faticoso ma lungimirante, è quello di contrastare le tesi negazioniste attraverso gli strumenti della cultura, dell'informazione costante nelle scuole, dei comportamenti politici conseguenti e del libero dibattito scientifico e non quello di brandire in maniera cieca e minacciosa l'arma del diritto penale, che specie in questa materia rischia di offrire soluzioni del tutto inefficaci (come dimostra il diverso peso assunto dalle tesi di David Irving in Inghilterra, dove il negazionismo non è perseguito penalmente, e in Austria, dove si è svolto il processo e la condanna del sedicente storico, che ha così conseguito facile notorietà: v. R. DELLA SETA, *Negazionismo. Il pericolo del reato*, cit., 1), oltre che pericolose e di retroguardia.